

Codice DB1509

D.D. 19 settembre 2014, n. 590

DGR n. 33-188 del 28/07/2014 di indirizzo per la programmazione della formazione per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 167/2011 s.m.i.. Presa d'atto del documento contenente le Linee guida per la gestione delle attività formative e approvazione riparto risorse finanziarie tra le Province. Spesa prevista Euro 13.003.451,00 di cui Euro 8.003.451,00 con impegno sul cap.147068 del Bilancio 2014.

Visti:

- la L.R. 13 aprile 1995, n. 63 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
- il D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 - *Testo Unico dell'apprendistato* e, in particolare, l'art. 4 che disciplina l'“*Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 64-4267 del 30/07/2012, di approvazione della Direttiva per la programmazione, nel periodo 2012-2014, della formazione per gli apprendisti assunti ai sensi del D.Lgs. sopra richiamato;
- la Determinazione n. 597 del 18/10/2012, mediante la quale questa Direzione, in conformità agli indirizzi di cui alla suddetta Deliberazione ha, tra l'altro, recepito il documento contenente le *Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali*;
- la Legge 9 agosto 2013, n. 99 - di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante “*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*”;
- le “*Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*”, approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto stabilito dalla legge sopra richiamata;
- la Legge 16 maggio 2014, n. 78 - “*Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. n. 34/2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*”;

dato atto che, in considerazione della necessità di adottare una disciplina dell'apprendistato professionalizzante maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale, le già citate Linee guida del 20/02/2014 stabiliscono che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono recepire le disposizioni ivi previste entro 6 mesi dalla data di approvazione delle medesime (termine scaduto il 20/08/2014);

atteso che la Giunta regionale, al fine di dare attuazione alle recenti innovazioni in materia di apprendistato e definire, quindi, la disciplina della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 - *D.Lgs. 167/2011 s.m.i.*, con Deliberazione n. 33-188 del 28/07/2014 ha, tra l'altro:

✓ recepito l'Intesa sottoscritta in data 17/07/2014 tra la Regione Piemonte - Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e le Parti sociali più rappresentative a livello regionale relativamente ai contenuti del documento, approvato con la Deliberazione medesima, contenente gli indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti in Piemonte, dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i.;

✓ approvato, ai sensi della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, il documento oggetto dell'Intesa demandando a questa Direzione l'adozione dei provvedimenti connessi all'attuazione degli indirizzi ivi compresi i riparti, tra le Province, delle risorse finanziarie disponibili, effettuati in modo proporzionale tra le medesime sulla base del numero e delle caratteristiche degli apprendisti assunti, al fine di garantire efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse;

✓ disposto la riduzione del valore della Direttiva di cui alla citata Deliberazione n. 64-4267 del 30/07/2012 da € 40.000.000,00 ad € 16.572.707,42 per l'importo di € 23.427.292,58;

✓ destinato, per il finanziamento delle attività formative per gli apprendisti assunti in Piemonte fino al 31/12/2014, e dal 01/01/2015, la somma di € 13.003.451,00 quale quota parte della risorse residue, complessivamente quantificate in € 23.427.292,58, programmate con la suddetta Deliberazione;

✓ demandato, a questa Direzione, la quantificazione di eventuali economie riferite a risorse programmate in materia di apprendistato con precedenti Deliberazioni della Giunta regionale al fine di consentirne l'utilizzo per l'attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione in oggetto che prevede, con riferimento all'offerta formativa pubblica di cui trattasi, che:

- per gli apprendisti assunti in Piemonte ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 fino al 31 dicembre 2014, restano in vigore le modalità di gestione definite nei Bandi provinciali emanati sulla base degli indirizzi di cui alla sopra citata Deliberazione n. 64-4267 del 30/07/2012;

- le indicazioni ivi descritte sono rivolte agli apprendisti assunti in Piemonte dal 1 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i.;

✓ stabilito che, in caso di modifica degli assetti istituzionali che prevedano una diversa attribuzione delle competenze, la Regione Piemonte si riserva di adottare ulteriori provvedimenti al fine di garantire i servizi formativi di cui trattasi;

atteso che, in esito agli incontri intervenuti con i referenti del Coordinamento istituzionale Regione - Province istituito con Determinazione n. 91 del 18/02/2009, e in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 33-188 del 28/07/2014, sono state predisposte le *Linee guida per la gestione delle attività formative* per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i.;

ritenuto necessario:

- prendere atto delle sopra citate Linee guida, concordate nell'incontro tecnico con le Province piemontesi tenutosi in data 4 settembre 2014, poste in Allegato 1 quale parte integrante della presente Determinazione;

- approvare il riparto, tra le Province, della somma complessiva di € 8.003.451,00 (risorse statali di cui al Decreto n. 854 del 31/10/2012) effettuato in modo proporzionale tra le medesime sulla base del numero e delle caratteristiche degli apprendisti assunti al fine di garantire efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, posto in Allegato 2 quale parte integrante della presente Determinazione.

Si dà atto che, in relazione al criterio della *competenza finanziaria* cd. *potenziata* di cui al D.Lgs. n. 118/2011, si ipotizza che le risorse oggetto di impegno, pari ad € 8.003.451,00, possano essere esigibili negli esercizi finanziari e nella misura di seguito indicati:

- ✓ anno 2014 - € 2.000.000,00;
- ✓ anno 2015 - € 4.000.000,00;
- ✓ anno 2016 - € 2.003.451,00;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
vista la L.R. n. 7/2001;
vista la L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. n. 2/2014;

in conformità agli indirizzi disposti con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 64-4267 del 30/07/2012 e n. 33-188 del 28/07/2014, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste e nell'ambito delle assegnazioni disposte con Deliberazione n. 2-7080 del 10/02/2014;

determina

- di prendere atto del documento, posto in Allegato 1 quale parte integrante della presente Determinazione, contenente le *Linee guida per la gestione delle attività formative* per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. dal 1 gennaio 2015, concordato nell'incontro tecnico con le Province piemontesi tenutosi in data 4 settembre 2014 nell'ambito del Coordinamento istituzionale Regione-Province istituito con Determinazione n. 91 del 18/02/2009;
- di approvare la spesa complessiva di € 13.003.451,00, quale quota parte della risorse residue programmate con Deliberazione della Giunta regionale n. 64-4267 del 30/07/2012, complessivamente quantificate in € 23.427.292,58;
- di approvare, in questa fase, il riparto, tra le Province, della somma complessiva di € 8.003.451,00.
Detto riparto, posto il Allegato 2 quale parte integrante del presente provvedimento, è stato effettuato in modo proporzionale tra le Province sulla base del numero e delle caratteristiche degli apprendisti assunti, al fine di garantire efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse;
- di dare atto che, in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 33-188 del 28/07/2014, le risorse finanziarie sopra indicate sono destinate al finanziamento delle attività formative per:

- gli apprendisti assunti in Piemonte ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 fino al 31 dicembre 2014, tenuto conto delle modalità di gestione definite nei Bandi provinciali emanati sulla base degli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 64-4267 del 30/07/2012;
- degli apprendisti assunti in Piemonte dal 1 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i., nel rispetto di quanto disposto con la Deliberazione in oggetto.

Alla spesa complessiva di € 13.003.451,00 si fa fronte:

- per € 8.003.451,00, con risorse statali di cui al Decreto n. 854 del 31/10/2012, mediante impegno sul Capitolo 147068 del Bilancio 2014 - As. 100359;
- per la restante quota di € 5.000.000,00, con le risorse statali di cui al Decreto n. 869 del 12/11/2013 che saranno oggetto di impegno sul corrispondente capitolo del Bilancio 2015.

Si dà atto che la somma di € 8.003.451,00, accertata sul Cap. 22655 del Bilancio 2013 - Acc. 387, reversale n. 5116 e soggetta a rendicontazione, sarà erogata secondo le modalità di cui all'Accordo Rep. n. 14084 sottoscritto tra la Regione Piemonte e le Province in data 23/12/2008.

La presente Determinazione, non soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 poiché le risorse finanziarie oggetto del presente provvedimento non costituiscono vantaggio economico, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Paola Casagrande

Allegato



*Coordinamento Istituzionale
Regione - Province*

APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
(art. 4 D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i.)

LINEE GUIDA
PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

*Provvedimento attuativo
della Deliberazione della Giunta regionale n. 33-188 del 28/07/2014*

Determinazione n. del ../09/2014



REGIONE
PIEMONTE

FSE per il futuro
www.regione.piemonte.it/europa



Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 2 di 18

INDICE

PREMESSA 3	
Sezione 1 QUADRO NORMATIVO	3
Sezione 2 L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA	5
2.1 Destinatari	6
2.2 Soggetti attuatori	6
2.3 Risorse finanziarie.....	6
2.4 Contenuti della formazione.....	6
2.5 Durata e articolazione del percorso formativo	8
2.5.1 Riduzione del percorso formativo	9
2.6 Modalità di realizzazione dell'UF3.....	10
2.6.1 Soggetto attuatore	10
2.6.2 Coordinatore formativo	11
2.6.3 Tutore aziendale.....	11
2.7 Formazione di base e trasversale a cura dell'impresa	11
2.7.1 Dichiarazione della capacità formativa dell'impresa	11
Sezione 3 SERVIZI FORMATIVI DISPONIBILI E ITER PROCEDURALE	12
3.1 Redazione del Piano formativo individuale	12
3.2 Scelta del soggetto attuatore (iscrizione)	12
3.3 Redazione Programma formativo individuale	12
3.4 Modalità di organizzazione della formazione di base e trasversale.....	12
3.5 Domanda di finanziamento	13
3.5.1 Operazione	14
3.5.2 Delega	14
3.5.3 Limiti di costo degli interventi	14
3.5.4 Determinazione preventivo di spesa	14
3.6 Gestione attività formative.....	15
3.6.1 Autorizzazione attività.....	15
3.6.2 Avvio attività	15
3.6.3 Compilazioni registri	15
3.6.4 Recupero assenze	16
3.6.5 Ritiri, sostituzioni e interruzione attività	16
3.7 Attestazione e certificazione delle competenze	16
3.8 Erogazione finanziamento.....	16
Sezione 4 DISPOSIZIONI FINALI	17
4.1 Beneficiario delle operazioni	17
4.2 Controlli	17
4.3 Pubblicizzazione delle azioni.....	17
4.4 Principi orizzontali.....	18
4.5 Trattamento dei dati	18

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 3 di 18

PREMESSA

La Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro con il presente provvedimento definisce, in conformità agli indirizzi previsti con Deliberazione della Giunta regionale n. 33-188 del 28/07/2014, le modalità di gestione delle attività formative per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. - Testo unico dell'apprendistato.

Le Province adotteranno i provvedimenti necessari al fine di recepire gli indirizzi di cui alla sopra citata Deliberazione rivolti agli **apprendisti assunti in Piemonte dal 1 gennaio 2015**.

Per gli **apprendisti assunti fino al 31 dicembre 2014** ai sensi dell'art. 4 - del D.Lgs. n. 167/2011, restano in vigore le modalità di gestione delle attività formative definite nei Bandi provinciali emanati sulla base degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 64-4267 del 30/07/2012, delle successive *Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali* di cui alla Determinazione n. 597 del 18/10/2012 e delle *Disposizioni di dettaglio* approvate con Determinazione n. 158 del 10/04/2013.

Le Province, **entro il mese di marzo 2015**, autorizzano l'avvio delle attività formative per gli apprendisti assunti entro il termine sopra indicato.

Sezione 1 QUADRO NORMATIVO

La disciplina, nazionale e regionale, relativa all'istituto dell'apprendistato è contenuta nelle disposizioni di seguito indicate:

- Legge 16 maggio 2014, n. 78 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 34/2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
- Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- Legge 9 agosto 2013, n. 99 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011;

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 4 di 18

- Circolare del Ministero del Lavoro n. 29 del 11 novembre 2011 “D. Lgs. n. 167/2011 - T.U. Apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio”;
- Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 sulla “Disciplina degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 33-188 del 28/07/2014 recante “Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23 luglio 2007, recante “Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 2/2007”;
- Determinazione n. 73 del 02 novembre 2007, recante “Disposizioni operative in attuazione dell’Atto di indirizzo approvato con DGR n. 66-6528 del 23 luglio 2007”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 72-10516 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi per la programmazione e gestione dei Servizi formativi per l’apprendistato”;
- Determinazione n. 91 del 18 febbraio 2009, relativa all’istituzione del Coordinamento tra Regione e Province, ai sensi della DGR n. 72-10516 del 29 dicembre 2008;
- Determinazione n. 774 del 7 dicembre 2009, relativa all’approvazione delle “Linee guida per la redazione dei bandi provinciali”;
- Determinazione n. 828 del 28 dicembre 2010, relativa alla parziale modifica e conseguente aggiornamento delle Linee guida per la redazione dei bandi provinciali di cui alla DD n. 774 sopra richiamata;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 152-3672 del 02 agosto 2006 e s.m.i., “Formazione professionale - il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali”;
- Determinazione n. 172 del 28 marzo 2011, di approvazione del “Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 30-7893 del 21/12/2007, avente per oggetto la presa d’atto del documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR FSE Piemonte 2007-2013 Ob. “Competitività regionale e occupazione”;
- Determinazione n. 627 del 9 novembre 2011, “Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso - FSE 2007/2013”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 64-4267 del 30/07/2012, di indirizzo per la programmazione della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011;
- Determinazione n. 158 del 10/04/2013, “Disposizioni di dettaglio per la gestione e il controllo delle operazioni approvate e finanziate in attuazione della direttiva per la programmazione della formazione di base e trasversale - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 5 di 18

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Accordo di partenariato nella versione formalmente trasmessa dalle autorità nazionali alla Commissione Europea in data 22/04/2014;
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 262-6902 del 04/03/2014 recante “Approvazione del Documento Strategico Unitario della Regione Piemonte per la programmazione 2014-2020 dei fondi europei a finalità strutturale”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-91 dell'11/07/2014 recante “Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 26, punto 4. Approvazione proposte Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 per la presentazione alla Commissione Europea”.

Sezione 2 L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 33-188 del 28/07/2014, l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversale è da intendersi obbligatoria nella misura in cui:

- sia formalmente approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione competente;
- consenta all'impresa l'iscrizione dell'apprendista presso un soggetto attuatore al momento dell'assunzione o, comunque, entro i successivi 10 giorni di calendario;
- le attività formative siano effettivamente avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

In Piemonte, il sistema informativo “*Gestione Apprendistato*”, raggiungibile all'indirizzo Internet http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/apprendistato/, consente l'accesso all'offerta formativa pubblica prevista nei *Cataloghi provinciali dell'offerta formativa per l'apprendistato*, semplifica e guida le imprese negli adempimenti procedurali e garantisce la tracciabilità del percorso dell'apprendista.

Resta ferma la possibilità, per l'impresa, di erogare direttamente la formazione di base e trasversale previa *dichiarazione della capacità formativa*.

Ai sensi della legge 16 maggio 2014, n. 78, la Pubblica Amministrazione competente comunica l'offerta formativa pubblica alle imprese, o ai loro intermediari, contestualmente all'invio della comunicazione telematica di assunzione.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 6 di 18

2.1 Destinatari

Sono destinatari dell'offerta formativa pubblica:

- soggetti di età compresa tra i 18 (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni, assunti presso unità operative di imprese operanti sul territorio regionale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. con **contratto di apprendistato della durata di almeno 12 mesi**;
- lavoratori in mobilità, assunti presso unità operative di imprese operanti sul territorio regionale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 e s.m.i. con **contratto di apprendistato della durata di almeno 12 mesi**, per i quali trovano applicazione le regole e le procedure disciplinate nel presente provvedimento.

2.2 Soggetti attuatori

I soggetti attuatori dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle *competenze di base e trasversali* per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. sono gli operatori accreditati per la formazione ai sensi della normativa regionale vigente (Macrotipologia C, tipologia ap) già individuati nei *Cataloghi provinciali dell'offerta pubblica dei servizi formativi per l'apprendistato* (di seguito Cataloghi) istituiti sulla base degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 64-4267 del 30/07/2012, nel rispetto dei criteri di selezione delle operazioni del POR-FSE Piemonte 2007-2013 stabiliti dal relativo Comitato di Sorveglianza e recepiti con Deliberazione della Giunta regionale n. 30-7893 del 21/12/2007.

2.3 Risorse finanziarie

Le attività formative di cui al presente provvedimento trovano copertura nell'ambito della programmazione finanziaria prevista con Deliberazione della Giunta regionale n. 33-188 del 28/07/2014 a valere su:

- finanziamenti POR-FSE 2014/2020;
- finanziamenti statali a carico del Fondo per l'occupazione.

Indipendentemente dalla fonte di finanziamento si applicano le disposizioni relative al POR-FSE 2014-2020.

Il finanziamento delle attività formative avverrà nei limiti delle risorse disponibili.

Il riparto delle risorse finanziarie tra le Province è definito, con appositi atti, sulla base dei criteri stabiliti con la Deliberazione sopra indicata.

2.4 Contenuti della formazione

La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, si realizza mediante *moduli* che prevedono l'erogazione di una o più *Unità Formative* (di seguito UF).

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 7 di 18

Modulo 1 - della durata di **40 ore**, composto dalle seguenti UF:

- **UF1:** *Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro*¹, **della durata di 16 ore**, che ha l'obiettivo di promuovere la messa in atto di comportamenti sicuri e virtuosi sul posto di lavoro. A tal fine il soggetto attuatore deve adottare metodologie e tecniche che consentano di:
 - ✓ individuare specifici comportamenti *non sicuri*, sui quali intervenire, e la loro relativa incidenza;
 - ✓ esplorare in maniera approfondita le cause, a monte e a valle, di tali comportamenti;
 - ✓ spostare l'attenzione dai risultati dei comportamenti *scorretti* (incidenti) alle cause, agendo direttamente su di esse per risolvere il problema alla radice;
 - ✓ suggerire azioni e interventi da adottare per rimuovere tali cause e motivare la messa in atto di comportamenti *sicuri*;
 - ✓ rendere l'apprendista consapevole delle situazioni di *rischio quotidiano* in modo che, di fronte a tali situazioni, egli scelga un comportamento sicuro.
- **UF2:** *Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, interculturalità e pari opportunità*, **della durata di 24 ore**.

Modulo 2 - della durata di **40 ore**, composto da una o più delle seguenti UF:

- **UF4:** *Comunicazione nella madrelingua*
- **UF5:** *Comunicazione nelle lingue straniere*
- **UF6:** *Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia*
- **UF7:** *Competenza digitale*
- **UF8:** *Competenze sociali e civiche*
- **UF9:** *Spirito di iniziativa e imprenditorialità*
- **UF10:** *Consapevolezza ed espressione culturale*

Modulo 3 - della durata di **40 ore** (erogate in impresa), composto dall'UF3 *Imparare a imparare*.

- L'**UF3** deve favorire il collegamento tra la parte formativa trasversale e quella professionalizzante in continuità con la metodologia di *formazione in impresa* già disciplinata con Deliberazione della Giunta regionale n. 72-10516 del 29/12/2008 s.m.i. e resa operativa mediante le *Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali* approvate con Determinazione n. 828 del 28/12/2010 nell'ambito del Coordinamento istituzionale Regione-Province.

¹ I contenuti dell'UF1 sono da considerarsi complementari e integrativi, e non sostitutivi, rispetto alla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinata dagli Accordi del 21/12/2011 e del 27/06/2012 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (ai sensi art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). La durata della UF1 è, comunque, ridotta da 16 a 12 ore per gli apprendisti già in possesso di attestato di frequenza relativo al modulo di formazione generale di 4 ore, previsto dai citati Accordi.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 8 di 18

L'obiettivo didattico dell'UF3 è quello di sviluppare la capacità di apprendere nel contesto lavorativo, anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni.

L'apprendista attraverso l'UF3 acquisisce:

- ✓ consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni sul luogo di lavoro;
- ✓ abilità a concentrarsi per periodi prolungati;
- ✓ capacità di riflettere in modo critico su obiettivi e finalità dell'apprendimento;
- ✓ capacità di riconoscere la coerenza tra l'obiettivo e la strada utilizzata per raggiungerlo;
- ✓ conoscenza delle proprie strategie abituali di apprendimento;
- ✓ comprensione dei punti di forza e debolezza delle proprie competenze al fine di gestire efficacemente la propria carriera e i propri schemi lavorativi;
- ✓ autonomia nell'individuare opportunità di istruzione/formazione e strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili.

I contenuti dei moduli sopra indicati potranno essere modificati in funzione degli esiti del lavoro del gruppo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Regioni e delle Province Autonome, allo scopo di articolare, in moduli coerenti con il *Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente* (EQF), l'elenco delle competenze individuate dalle *Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere* approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2.5 Durata e articolazione del percorso formativo

La durata della formazione di base e trasversale, prevista per l'intero periodo contrattuale, si differenzia in relazione al livello di scolarità degli apprendisti al momento dell'assunzione così come riportato nella Tabella 1:

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 9 di 18

Tabella 1
Durata e articolazione del percorso formativo

Titolo di studio	Durata percorso	Moduli	UF	Durata moduli	Luogo	Note
Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di primo grado ²	120 ore	Mod 1	UF1 + UF2	40 ore	Soggetto attuatore	
		Mod 2	A scelta tra UF4 / UF10	40 ore	Soggetto attuatore	
		Mod 3*	UF3	40 ore	Impresa	* Il Modulo 3 può essere sostituito da un'ulteriore edizione del Modulo 2, con contenuti differenti, erogato presso il soggetto attuatore.
Titolo di scuola secondaria di secondo grado ³	80 ore	Mod 1	UF1 + UF2	40 ore	Soggetto attuatore	
		Mod 3*	UF3	40 ore	Impresa	* Il Modulo 3 può essere sostituito dal Modulo 2, erogato presso il soggetto attuatore.
Titolo di laurea o titoli superiori ⁴	40 ore	Mod 1	UF1 + UF2	40 ore	Soggetto attuatore	

2.5.1 Riduzione del percorso formativo

La durata della formazione può essere ridotta per gli apprendisti che hanno già completato percorsi coerenti con la normativa vigente, o parte di essi (moduli), in precedenti rapporti di apprendistato. La riduzione della durata del percorso coincide con la durata dei moduli già completati⁵.

In particolare:

² Apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza media inferiore.

³ Apprendisti in possesso di qualifica professionale o diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.

⁴ Apprendisti in possesso di Laurea vecchio e nuovo ordinamento, Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, titolo di studio post-laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

⁵ Per *modulo completato* si intende la frequenza, da parte dell'apprendista, del 100% delle ore di formazione previste dal modulo stesso. L'impresa deve tenere agli atti l'attestazione di frequenza ai percorsi formativi ai fini di eventuali verifiche ispettive.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 10 di 18

- ✓ per gli apprendisti che hanno già completato **l'intero percorso previsto** (*tutti i moduli*), nell'ambito di precedenti rapporti di apprendistato, l'obbligazione formativa è da ritenersi già assolta.
L'impresa, quindi, non è tenuta ad iscrivere l'apprendista all'offerta formativa pubblica;
- ✓ per gli apprendisti che hanno già completato **una parte del percorso previsto** (*uno o più moduli*), in precedenti rapporti di apprendistato, l'obbligazione formativa è ridotta nella misura della durata dei moduli *già completati* (cfr nota 5). La riduzione sarà indicata, dall'impresa, sul sistema informativo *Gestione apprendistato* al momento dell'iscrizione dell'apprendista.

Le evoluzioni del sistema informativo saranno finalizzate ad individuare, in forma automatica, i moduli formativi già completati in precedenti rapporti di apprendistato.

2.6 Modalità di realizzazione dell'UF3

L'UF3, della durata di 40 ore, è erogata dal soggetto attuatore presso l'impresa nel rispetto di quanto di seguito indicato.

2.6.1 Soggetto attuatore

È responsabile dell'impostazione didattica del percorso ed è tenuto a mettere a disposizione del tutore aziendale gli strumenti e le metodologie necessari affinché l'attività formativa, realizzata dall'apprendista presso l'impresa, mantenga le seguenti caratteristiche:

- sia progettata e pianificata per l'apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse;
- sia *intenzionale*, dal punto di vista del soggetto che apprende;
- sia svolta in ambienti organizzati e strutturati in relazione alle mansioni dell'apprendista;
- sia caratterizzata da esiti verificabili.

Il soggetto attuatore deve, altresì:

- nominare uno o più *coordinatori formativi* con esperienza almeno biennale nel campo della formazione;
- prevedere una informazione preliminare, rivolta ai tutori aziendali, per fornire metodologie adeguate al trasferimento delle competenze all'apprendista;
- effettuare almeno due visite presso l'impresa per verificare il corretto e regolare svolgimento della formazione;
- predisporre strumenti adeguati alla corretta valutazione degli esiti della formazione svolta in impresa;
- prevedere almeno un rientro finale degli apprendisti, compreso nelle 40 ore previste, al fine di verificare la regolarità e l'efficacia dell'apprendimento presso l'impresa. Possono, altresì, essere previsti rientri iniziali o in itinere.

La durata complessiva dei rientri deve essere di **almeno 4 ore**.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 11 di 18

2.6.2 Coordinatore formativo

Per la realizzazione delle attività formative in impresa il soggetto attuatore mette a disposizione la figura del *coordinatore formativo*, nominato con apposita lettera di incarico, e individuato tra soggetti che abbiano un'esperienza almeno biennale nel campo della formazione.

Ogni apprendista deve avere come riferimento un solo coordinatore formativo.

Il coordinatore formativo, che può prendere in carico più apprendisti, ha il compito di:

- contribuire all'organizzazione delle attività di formazione in impresa;
- supportare il tutore aziendale e l'apprendista durante la formazione in impresa;
- effettuare almeno due visite presso l'impresa per verificare il corretto e regolare svolgimento della formazione.

Tutte le attività svolte dal coordinatore formativo devono essere annotate in un apposito registro elettronico e cartaceo.

Per le attività del coordinatore formativo sono riconosciute, al soggetto attuatore, fino ad un massimo di **10 ore** per ogni apprendista.

2.6.3 Tutore aziendale

Deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- almeno 3 anni di esperienza professionale;
- almeno 1 anno di esperienza come formatore in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi formativi realizzati all'interno dell'impresa.

2.7 Formazione di base e trasversale a cura dell'impresa

L'impresa può erogare la formazione di base e trasversale, sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti § 2.4 e § 2.5, previa *dichiarazione della capacità formativa* secondo le modalità previste al successivo § 2.7.1.

In questo caso, la formazione non è oggetto di finanziamento pubblico.

2.7.1 Dichiarazione della capacità formativa dell'impresa

Le imprese che intendono erogare autonomamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono dichiarare⁶ il possesso degli *standard minimi* necessari per esercitare la funzione di soggetto formativo (competenze dei formatori aziendali e caratteristiche dei luoghi dedicati alla formazione).

La *dichiarazione della capacità formativa* deve essere effettuata mediante il sistema informativo *Gestione apprendistato* (compilazione del *Modello A*).

L'impresa che ha dichiarato la propria capacità formativa può, comunque, avvalersi dell'offerta formativa pubblica finanziata.

⁶ La *dichiarazione di capacità formativa* deve essere fatta una sola volta ed è valida anche per successive assunzioni con contratto di apprendistato.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 12 di 18

Sezione 3 SERVIZI FORMATIVI DISPONIBILI E ITER PROCEDURALE

3.1 Redazione del Piano formativo individuale

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 167/2011 s.m.i. le imprese, per la redazione del *Piano formativo individuale*, parte integrante del contratto di apprendistato, possono avvalersi:

- di *moduli e formulari* definiti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;

oppure

- del *Piano formativo individuale regionale*, disponibile sul sistema informativo *Gestione apprendistato*.

3.2 Scelta del soggetto attuatore (iscrizione)

Nel caso di accesso all'offerta formativa pubblica le imprese, contestualmente all'invio telematico della *comunicazione obbligatoria* o, comunque, **entro i successivi 10 giorni** di calendario, devono iscrivere gli apprendisti presso uno dei soggetti attuatori presenti nel Catalogo della Provincia di riferimento, tramite il sistema *Gestione apprendistato*, indicando la preferenza per una o più sedi operative.

La scelta del soggetto attuatore, che è condizione per la finanziabilità della formazione dell'apprendista, avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

I servizi formativi rivolti al singolo apprendista possono essere erogati da un solo soggetto attuatore selezionato dal Catalogo.

3.3 Redazione Programma formativo individuale

Ricevuta l'iscrizione dell'apprendista, il soggetto attuatore, tramite il sistema informativo *Gestione apprendistato*, predispose il *Programma formativo individuale* con l'indicazione dei moduli, composti dalle UF necessarie per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali.

Detto programma, visualizzabile dall'impresa sul sistema *Gestione apprendistato*, viene sottoscritto dall'apprendista e dal soggetto attuatore e conservato da quest'ultimo.

3.4 Modalità di organizzazione della formazione di base e trasversale

I soggetti attuatori devono organizzare i percorsi formativi degli apprendisti iscritti al fine di consentirne l'avvio **entro 180 giorni (6 mesi⁷)** dalla data di assunzione, tenuto conto che:

⁷ Cfr *Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere* approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 13 di 18

- le Province, sulla base delle rispettive regolamentazioni, si impegnano ad autorizzare l'avvio delle attività entro **45 giorni** dalla data di ricezione delle domande di finanziamento;
- i soggetti attuatori comunicano alle imprese, in tempi congrui, il calendario completo delle attività formative al fine di permetterne l'effettiva fruibilità;
- i soggetti attuatori avviano l'attività formativa entro **30 giorni** dalla comunicazione di autorizzazione da parte della Provincia.

Le Province possono promuovere eventuali interventi volti a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'offerta formativa.

I gruppi classe possono essere costituiti da un **massimo di 20 apprendisti**.

Nella composizione dei gruppi classe deve essere perseguita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo modulo, con particolare attenzione rispetto agli apprendisti in possesso della sola licenza media.

La formazione si realizza, di norma, in percorsi di durata massima annuale.

Le metodologie didattiche utilizzate⁸ devono tener conto della tipologia di utenza, con particolare attenzione per gli apprendisti in possesso della sola licenza media.

La Regione Piemonte, dopo un anno dall'entrata in vigore della presente disciplina, si riserva di verificare, con le Parti sociali, eventuali interventi correttivi al fine di migliorare l'efficienza nell'attivazione dei percorsi formativi di cui trattasi.

3.5 Domanda di finanziamento

La domanda di finanziamento dei percorsi formativi prevede la presentazione, da parte dei soggetti attuatori, di uno o più *progetti formativi*, che si configurano come *insiemi di moduli formativi*, per ciascuno dei quali è indicata la sede di svolgimento delle attività, la denominazione dei moduli la loro durata nonché l'elenco degli apprendisti iscritti.

Per ciascun modulo è previsto un **numero massimo di 20 apprendisti** mentre, per i moduli di formazione in impresa, non vi alcun vincolo numerico. Nel caso in cui venga utilizzata la formazione in impresa (UF3) il progetto formativo deve prevedere un modulo per le attività del *coordinatore formativo*.

La presentazione delle domande di finanziamento viene effettuata secondo le modalità stabilite da ciascuna Provincia.

La domanda di finanziamento deve essere predisposta esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo *LIBRA* "*Proposta apprendistato 2015 - Richiesta di finanziamento*" pubblicata su: <http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/procedure-sw/index.html>.

La domanda di finanziamento, prodotta dalla procedura informatica e regolarizzata ai sensi della normativa vigente in materia di imposta di bollo, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante (o procuratore speciale) e recapitata a:

Provincia di

⁸ Anche in modalità di videoconferenza.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 14 di 18

La domanda non deve riportare cancellazioni, correzioni e modifiche, pena l'inammissibilità.
La procedura di presentazione della domanda consente l'inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata dei dati richiesti al fine di garantire la corrispondenza delle informazioni.

3.5.1 Operazione

Ai sensi dell'art. 2, punto 9) del Regolamento (UE) 1303/2013, ai fini del presente provvedimento per *operazione* si intende l'insieme dei progetti formativi contenuti in una singola autorizzazione, riferiti allo stesso soggetto attuatore e alla stessa fonte di finanziamento.

3.5.2 Delega

Il soggetto attuatore deve garantire direttamente, e senza alcuna delega, le funzioni di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa.

La delega deve, di norma, rispettare il limite massimo del 30% del costo totale dell'operazione.

3.5.3 Limiti di costo degli interventi

Alla luce dei principi di semplificazione alla base dell'azione regionale in materia di formazione professionale, gli interventi di cui al presente provvedimento sono gestiti mediante l'utilizzo di *Unità di Costo Standard (UCS)* ai sensi all'art. 14.1 del Regolamento (UE) 1304/2013.

- Per il finanziamento dell'attività formativa svolta presso il soggetto attuatore viene applicata l'**UCS pari ad €9,90 per ora per destinatario**, approvata con Determinazione n. 597 del 18/10/2012.
- Nell'ambito della formazione svolta presso l'impresa l'attività del coordinatore formativo viene finanziata mediante l'applicazione dell'**UCS pari ad € 35,00 per ora per destinatario**, approvata con Determinazione n. 629 del 12/11/2009.

Le attività del coordinatore formativo sono servizi individuali realizzati, parte in presenza dell'apprendista, e parte in back office (accompagnamento e supporto al tutore aziendale per la formazione svolta in impresa, predisposizione degli strumenti per la valutazione ecc.).

3.5.4 Determinazione preventivo di spesa

Il costo a preventivo di ogni progetto formativo è dato dalla seguente formula:

COSTO PROGETTO FORMATIVO	=	costo servizi formativi	+	costo attività coordinatore formativo
-------------------------------------	---	------------------------------------	---	--

➤ *Costo servizi formativi*

Il costo dei servizi formativi è dato dalla somma del costo dei singoli moduli che compongono il progetto formativo. Il costo relativo a ciascun modulo formativo è così determinato:

Modulo = €9,90 x n. apprendisti (max 20) x n. ore di formazione presso il soggetto attuatore.

La formazione svolta in impresa non è oggetto di finanziamento.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 15 di 18

➤ **Costo attività coordinatore formativo**

Il costo relativo alle attività del coordinatore è così determinato:

Modulo coordinatore formativo = €35,00 x n. apprendisti x max 10 ore.

3.6 Gestione attività formative

3.6.1 Autorizzazione attività

A conclusione della fase istruttoria le Province autorizzano l'avvio dei progetti formativi fino alla concorrenza delle risorse disponibili dandone comunicazione ai soggetti attuatori interessati.

Le Province, sulla base delle rispettive regolamentazioni, si impegnano ad autorizzare l'avvio delle attività **entro 45 giorni** dalla data di ricezione delle domande di finanziamento.

3.6.2 Avvio attività

Entro **30 giorni** dalla data di autorizzazione, tutti gli apprendisti inseriti nei progetti formativi devono essere avviati in formazione.

Il soggetto attuatore, prima dell'avvio di ciascun modulo del progetto formativo deve inviare, alle imprese, il calendario completo delle attività in tempi congrui (almeno una settimana prima dell'avvio delle attività) dandone comunicazione tramite l'applicativo *Gestione allievi e inizio corsi* raggiungibile dal portale Internet www.sistemapiemonte.it.

Non sono riconosciuti i costi per le attività formative iniziate prima della comunicazione di avvio. Eventuali variazioni in merito a calendari, orari, sedi, docenti e tutori formativi non sono soggette ad autorizzazione ma devono essere comunicate preventivamente alla Provincia tramite l'applicativo *Gestione allievi e inizio corsi*.

I soggetti attuatori sono tenuti a concludere le attività formative autorizzate **entro 12 mesi** dalla data di avvio del primo modulo del progetto formativo.

È prevista la sostituzione degli apprendisti indicati in sede di domanda, che si siano ritirati, entro la seconda lezione. La sostituzione può essere effettuata con apprendisti che abbiano la medesima durata di formazione (§ 2.5) e il Programma formativo individuale compilato sul sistema *Gestione apprendistato*.

Le sostituzioni devono essere comunicate preventivamente alla Provincia tramite il sistema informativo *Gestione allievi e inizio corsi*.

I nominativi degli apprendisti inseriti dopo la comunicazione di avvio attività devono essere opportunamente evidenziati nel relativo registro presenze allievi.

3.6.3 Compilazioni registri

Dalla data di avvio di ciascun modulo il soggetto attuatore è tenuto a compilare i registri elettronici e cartacei relativamente:

- ai moduli formativi, con l'indicazione delle presenze giornaliere degli allievi;
- al modulo del coordinatore formativo, precisando le attività svolte dal medesimo.

Il modello dei registri, e le relative istruzioni, sono reperibili sul sito della Regione Piemonte.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 16 di 18

3.6.4 Recupero assenze

Gli apprendisti devono frequentare la totalità delle ore di formazione previste al § 2.5.

I soggetti attuatori sono tenuti ad organizzare lezioni di recupero, nella misura minima del 20% delle ore previste dal percorso dell'apprendista, al fine di recuperare eventuali assenze per cause contrattualmente previste e debitamente documentate.

Detti recuperi devono essere effettuati entro i termini previsti per la conclusione del progetto formativo.

Le ore di recupero devono essere indicate sui registri cartacei ed elettronici relativi al modulo a cui l'apprendista risulta iscritto.

3.6.5 Ritiri, sostituzioni e interruzione attività

Qualora si verifichi una cessazione anticipata del contratto in essere, la comunicazione viene acquisita automaticamente dal sistema *Gestione apprendistato*.

In caso di ritiro anticipato di un'apprendista è possibile effettuare la sostituzione entro la seconda lezione del percorso formativo nel rispetto di quanto previsto al § 3.6.2. In tal caso il soggetto attuatore è tenuto a comunicare sulla procedura *Gestione allievi e inizio corsi* il nominativo dell'apprendista ritirato e di quello che lo sostituisce.

La Provincia procede alla revoca parziale o totale del finanziamento:

- qualora il soggetto attuatore, per propria responsabilità, non sia in grado di portare a termine il progetto formativo approvato. In tal caso il soggetto attuatore è tenuto a darne comunicazione alla Provincia con le modalità e nei tempi da questa stabiliti;
- qualora dalla documentazione prodotta, o dai controlli eseguiti, emergano inadempienze del soggetto attuatore rispetto agli obblighi previsti dal Bando o dalla normativa di riferimento.

3.7 Attestazione e certificazione delle competenze

Al termine del percorso formativo il soggetto attuatore è tenuto a rilasciare all'apprendista un'attestazione di frequenza e profitto relativamente ai moduli completati (anche in caso di interruzione anticipata del percorso) e, all'impresa, un'attestazione della frequenza all'attività erogata mediante l'utilizzo dei modelli predisposti dalla Regione Piemonte.

Le competenze acquisite dall'apprendista al termine del contratto di apprendistato potranno essere certificate sulla base del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione di cui all'art. 8, comma 3 del Decreto Legislativo 13/2013.

Nelle more della definizione di detto Repertorio si fa riferimento al *Sistema degli Standard Formativi regionali* vigente.

3.8 Erogazione finanziamento

Il soggetto attuatore, entro **60 giorni** dall'ultima lezione, deve predisporre, trasmettere telematicamente e presentare in forma cartacea ai competenti uffici provinciali la *domanda di rimborso finale* relativa all'operazione.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 17 di 18

Sono riconosciute e finanziate le attività svolte, e debitamente documentate, nei limiti della spesa autorizzata a preventivo.

A seguito dei controlli effettuati in ufficio e/o in loco sulle attività realizzate, i competenti uffici provinciali provvedono al pagamento dell'importo riconosciuto.

Sezione 4 DISPOSIZIONI FINALI

4.1 Beneficiario delle operazioni

Ai sensi dell'art. 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1303/2013, il beneficiario delle operazioni è l'operatore di formazione presente nel Catalogo provinciale al quale viene riconosciuto il finanziamento per la realizzazione dei progetti formativi.

4.2 Controlli

Nelle more dell'approvazione del POR-FSE Piemonte 2014-2020 da parte della Commissione Europea, e dell'adozione del nuovo sistema di gestione e controllo, continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti in materia di controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle attività formative finanziate, le quali riflettono le previsioni normative, amministrative e di altra natura della programmazione FSE 2007-2013.

La Provincia emanerà specifiche disposizioni di dettaglio per la gestione, il controllo e il monitoraggio delle attività formative di cui trattasi.

4.3 Pubblicizzazione delle azioni

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce, alla parte terza, titolo terzo, capo II, le norme generali riguardanti le attività di informazione e comunicazione prevedendo, in specie all'art. 116, che le autorità di gestione elaborino per ciascun Programma Operativo una strategia di comunicazione comprendente gli elementi indicati nell'allegato XII del medesimo Regolamento.

Nelle more della definizione di tale strategia di comunicazione, da presentare al Comitato di Sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d) del Reg. (UE) 1303/2013 non più tardi di sei mesi dall'adozione del Programma, è necessario riferirsi alle prescrizioni di ordine generale rinvenibili nelle norme citate.

Ulteriori precisazioni in merito possono essere definite dalla Regione Piemonte in corso d'opera.

Non saranno, in ogni caso, giudicate ammissibili le operazioni che non siano state selezionate sulla base di criteri conformi a quelli stabiliti dal Comitato di Sorveglianza del POR-FSE 2014/2020 e per le quali non sia possibile assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Programmazione dell'attività formativa
Linee guida per la gestione delle attività formative	Pagina 18 di 18

4.4 Principi orizzontali

Gli interventi oggetto del presente provvedimento sono conformi ai principi stabiliti dagli artt. 7 *Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione*, e 8 *Sviluppo sostenibile* del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Tali principi potranno essere oggetto di specificazione, da parte della Commissione Europea, successivamente all'approvazione del POR-FSE Piemonte 2014/2020 e all'adozione dei documenti inerenti ai criteri di selezione delle operazioni e al sistema di gestione e controllo.

4.5 Trattamento dei dati

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali*, che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente provvedimento e per tutti gli adempimenti connessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo. I dati raccolti sono conservati a cura della Provincia e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Provincia.

Il responsabile del trattamento è, al quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i.)		
DGR 33-188 del 28/07/2014 <i>primo riparto risorse finanziarie</i>		
Provincia	riparto risorse statali (Decreto n. 854 del 31/10/2012)	% di riparto *
AL	642.636,25	8,10%
AT	403.443,74	5,00%
BI	167.217,09	2,10%
CN	1.447.204,06	18,10%
NO	528.746,82	6,60%
TO	4.332.409,59	54,10%
VCO	272.621,63	3,40%
VC	209.171,83	2,60%
Totale	8.003.451,00	100,00%

* Percentuale del peso economico di ciascuna Provincia sul totale delle risorse disponibili, calcolata sulla base del numero e del titolo di studio degli apprendisti assunti dal 01/08/2013 al 01/08/2014.